



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL  
FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
D.LGS 18.04.2016, N. 50 e s.m.i.  
(Incentivi per funzioni tecniche)**

Approvato con Deliberazione C.S. con i poteri della Giunta n. 198 del 21 DIC. 2017

## SOMMARIO

<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</b> _____	<b>Pag. 3</b>
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO _____	Pag. 3
Art. 2 DEFINIZIONI _____	Pag. 3
Art. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO _____	Pag. 4
Art. 4 DESTINAZIONE DEL FONDO _____	Pag. 5
Art. 5 REQUISITI SOGGETTIVI DEI DESTINATARI _____	Pag. 5
Art. 6 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI _____	Pag. 6
<b>CAPO II RIPARTIZIONE DEL FONDO</b> _____	<b>Pag. 6</b>
Art. 7 ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE _____	Pag. 6
Art. 8 LIQUIDAZIONE E EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO _____	Pag. 9
Art. 9 RITARDI E PENALI _____	Pag. 9
Art. 10 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE _____	Pag. 9
Art. 11 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI _____	Pag. 9
<b>CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI</b> _____	<b>Pag. 10</b>
Art. 12 NORMA TRANSITORIA _____	Pag. 10
Art. 13 ENTRATA IN VIGORE _____	Pag. 10



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già Provincia Regionale di Ragusa

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

D. LGS 18.04.2016, N. 50 e s.m.i.

(Incentivi per funzioni tecniche)

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei Contratti");
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione del "*fondo risorse finanziarie*" (nel seguito "fondo"), istituito a sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 dello stesso art. 113;
3. Il fondo risorse finanziarie, stabilito in misura non superiore al 2 per cento sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, è destinato per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

#### Art. 2

#### DEFINIZIONI

1. Per "*lavori*" si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, di cui all'allegato I del Codice dei Contratti;
2. Per "*opera*" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
3. Per "*appalti pubblici*" si intendono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto con uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
4. Il "*responsabile unico del procedimento*" (nel seguito RUP) è la persona designata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice dei Contratti, per le fasi della programmazione, della

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione di ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione:

5. Ordinariamente il progetto in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in "progetto di fattibilità tecnica ed economica", "progetto definitivo" e "progetto esecutivo";

6. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello, ed è predisposta dall'Ente quale stazione appaltante, di regola, mediante propri dipendenti;

7. Nell'ambito del processo di realizzazione di un "opera pubblica" e/o alla esecuzione di "lavori pubblici", per le finalità del presente regolamento sono distintamente individuate le seguenti fasi e sotto fasi successive:

- Fase di programmazione
- Fase di verifica
- Fase di affidamento
- Fase di esecuzione
- Fase di collaudo

8. La "Fase di programmazione" è l'insieme delle attività tecniche finalizzate ad individuare preliminarmente, sulla base del fabbisogno accertato, la sostenibilità della azione progettuale sotto il profilo tecnico, economico-finanziario ed urbanistico-territoriale;

9. La "Fase di verifica" è l'insieme delle attività tecniche finalizzate alle procedure autorizzatorie, e nella adozione dei provvedimenti di verifica e approvazione in linea tecnica ed amministrativa prescritte per ciascun livello di progettazione;

10. La "Fase di affidamento" è l'insieme delle attività finalizzate alla cantierizzazione del progetto, e comprende la eventuale adozione dei provvedimenti declaratori in materia di P.U. con la conseguente acquisizione dei sedimi interessati dalle opere, e la predisposizione e l'espletamento delle procedure di gara per l'appalto dei lavori, dei servizi o delle forniture. La "fase di affidamento" si conclude con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e con la stipula del contratto;

11. La "Fase di esecuzione" consiste nelle attività tecnico-contabili finalizzate al controllo sulla corretta esecuzione dell'affidamento, ai controlli prescritti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri mobili, alla misurazione ed alla contabilizzazione dei lavori medesimi, nonché alla emissione del provvedimento di liquidazione e pagamento delle rate in acconto. La "fase di esecuzione" si conclude con il rilascio della certificazione di ultimazione, con la redazione del conto finale e con l'eventuale consegna provvisoria;

12. La "Fase di collaudo" consiste nell'accertamento della buona esecuzione dell'affidamento, nella liquidazione del corrispettivo all'appaltatore e nella sua liberazione dal rapporto contrattuale. La "fase di collaudo" si conclude con l'ammissibilità da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione. Rientrano nella "fase di collaudo" anche le operazioni di verifica tecnica specialistica delle opere o parti di esse, come ad esempio il collaudo statico delle strutture, il collaudo tecnico degli impianti, gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ed ogni altra operazione di verifica di conformità o idoneità prescritta dalle normative vigenti in materia.

### Art. 3

#### COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti, il "fondo risorse finanziarie" oggetto del presente regolamento viene determinato in quota percentuale sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, comprese le somme a disposizione eventualmente previste per opere

e/o lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o da eseguire in economia, per i quali siano state eseguite elaborazioni di supporto al progetto;

2. Sono esclusi comunque dal fondo gli importi relativi ai lavori e alle attività che rivestono carattere prevalentemente di manutenzione ordinaria;

3. Per ogni singolo appalto pubblico viene stabilita in rapporto alla consistenza economica e alla complessità dell'intervento, con l'applicazione dei seguenti valori percentuali:

#### **Aliquote percentuali in relazione all'importo a base di gara**

Aliquota percentuale fino ad Euro 5.000.000 .....	2.00%
Aliquota percentuale da Euro 5.000.001 a Euro 10.000.000 .....	1.90%
Aliquota percentuale da Euro 10.000.001 a Euro 25.000.000 .....	1.80%
Aliquota percentuale da Euro 25.000.001 a Euro 50.000.000 .....	1.70%
Aliquota percentuale oltre Euro 50.000.000 .....	1.60%

#### **Art. 4**

#### **DESTINAZIONE DEL FONDO**

1. Una aliquota del **20% (venti per cento)** del fondo risorse finanziarie, come sopra determinato, *“ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”*;

2. La rimanente aliquota del **80% (ottanta per cento)** delle risorse finanziarie del fondo (nel seguito *“incentivi per funzioni tecniche”*) *“è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, dell'art. 113, del Codice (attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti), nonché tra i loro collaboratori. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”*.

#### **Art. 5**

#### **REQUISITI SOGGETTIVI DEI DESTINATARI**

1. Le figure coinvolte a vario titolo nelle attività di cui al secondo comma del precedente articolo, destinatarie degli incentivi per funzioni tecniche, tenendo conto della struttura organizzativa dell'Ente sono ordinariamente le seguenti nelle due macro-fasi:

##### **A) Fase dalla programmazione all'affidamento**

1. RUP e suoi eventuali collaboratori espressamente designati, ivi compreso il personale preposto alle procedure espropriative;

2. Personale preposto alla programmazione;
3. Personale preposto alle operazioni di verifica del progetto;
4. Personale preposto alla predisposizione e al controllo delle procedure di gara e dei contratti.

**B) Fase dall'esecuzione ai collaudi**

1. RUP e suoi eventuali collaboratori espressamente designati;
2. Direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione;
3. Direttore/i operativo/i;
4. Ispettore/i di cantiere;
5. Coordinatore sicurezza in esecuzione;
6. Collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto della direzione lavori/direzione esecuzione;
7. Collaudatore tecnico, e/o tecnico-amministrativo e statico anche in corso d'opera, ed eventuali collaboratori.

**Art. 6**

**CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Gli affidamenti degli incarichi di cui al precedente articolo sono effettuati con provvedimento/i del dirigente della unità organizzativa preposta alla attuazione dell'intervento, tenendo conto della competenza e della esperienza professionale posseduta dai destinatari, e comunque nel rispetto dei principi di rotazione, uniformità e trasparenza;
2. Il dirigente o responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento, sentito il Responsabile unico del procedimento;
3. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita la eventuale attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo;
4. Lo stesso dirigente o responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale verifica è condizione indispensabile per la liquidazione dei compensi.

**CAPO II RIPARTIZIONE DEL FONDO**

**Art. 7**

**ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

1. Per ciascuno affidamento la quota del fondo da destinare al personale dell'Ente (incentivi per funzioni tecniche) viene ripartita fra le varie macro-fasi di attuazione dell'intervento secondo le aliquote riportate nella seguente **Tabella 1**:

*Tabella 1*

<b>MACRO-FASI</b>	<b>Aliquota di ripartizione</b>
Fase dalla programmazione all'affidamento	0.35
Fase dall'esecuzione ai collaudi	0.65

2. La ripartizione del fondo fra i vari soggetti coinvolti nel procedimento nella fase dalla programmazione all'affidamento, viene stabilita nella misura indicata nella successiva **Tabella 2** e con gli ulteriori criteri stabiliti nelle note riportate in **Tabella 3**:

Tabella 2

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE						
Fase dalla programmazione all'affidamento						
Rif. Art 5	PRESTAZIONI	Aliquota complessiva	Aliquote di ripartizione nelle sotto-fasi (%)			Rif. Note (Tab. 3)
			Programmazione	Verifica	Affidamento	
1	RUP e suoi eventuali collaboratori espressamente designati, ivi compreso il personale preposto alle procedure espropriative	60	10	50	40	(a)
2	Personale preposto alla programmazione	5	80	20	-	(b)
3	Personale preposto alle operazioni di verifica del progetto	15	-	80	20	(c)
4	Personale preposto alla predisposizione e al controllo delle procedure di gara e dei contratti	20	-	-	100	(d)
<b>Sommano</b>		<b>100</b>				

Tabella 3

NOTE ALLA TABELLA 2	
Fase dalla programmazione all'affidamento	
(a)	La quota spettante ai collaboratori tecnici/amministrativi e/o agli assistenti diretti del RUP, formalmente designati con apposito provvedimento dirigenziale su proposta dello stesso RUP, complessivamente non può essere superiore al 50% del corrispettivo fissato per il RUP. Tale quota viene determinata di volta in volta con il provvedimento dirigenziale di liquidazione da assumere su proposta del RUP, tenuto conto della consistenza delle prestazioni effettivamente rese.
(b)	La ripartizione fra il vario personale viene di volta in volta stabilita con il provvedimento dirigenziale di liquidazione, da adottare su proposta del RUP, sentito il dirigente responsabile dell'ufficio programmazione e tenuto conto della consistenza delle prestazioni effettivamente rese nel corso della attività.
(c)	Nel caso di verifica rientrante nelle dirette competenze del RUP ed effettuata da quest'ultimo, la aliquota va sommata a quella prevista per le prestazioni del RUP. Nel caso di verifica condotta da soggetto certificatore esterno, la corrispondente aliquota va in economia.
(d)	La ripartizione fra il vario personale viene di volta in volta stabilita con il provvedimento dirigenziale di liquidazione, da adottare su proposta del RUP, sentito il dirigente responsabile dell'ufficio gare e tenuto conto della consistenza delle prestazioni effettivamente rese nel corso della attività.

3. La ripartizione del fondo fra i vari soggetti coinvolti nel procedimento nella fase dall'esecuzione ai collaudi viene stabilita nella misura indicata nella successiva **Tabella 4** e con gli ulteriori criteri stabiliti nelle note riportate in **Tabella 5**:

Tabella 4

RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE					
Fase dall'esecuzione ai collaudi					
Rif. Art 5	PRESTAZIONI	Aliquota complessiva	Aliquote di ripartizione nelle sotto- fasi (%)		Rif. Note (Tab. 5)
			Esecuzione	Collaudo	
1	RUP e suoi eventuali collaboratori espressamente designati	20	80	20	(a)
2	Direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione	20	80	20	
3	Direttore/i operativo/i	10	80	20	(b)
4	Ispettore/i di cantiere	10	100	-	(c)
5	Coordinatore sicurezza in esecuzione	15	100	-	(d)
6	Collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto della direzione lavori/direzione esecuzione	5	80	20	(e)
7	Collaudatore tecnico e/o tecnico-amministrativo, statico anche in corso d'opera, ed eventuali collaboratori.	20	-	100	(f)
	<b>Sommano</b>	<b>100</b>			

Tabella 5

NOTE ALLA TABELLA 4	
Fase dall'esecuzione ai collaudi	
(a)	<p>La quota spettante ai collaboratori tecnici/amministrativi e/o agli assistenti diretti del RUP, formalmente designati con apposito provvedimento dirigenziale su proposta del RUP, complessivamente non può essere superiore al 50% del corrispettivo fissato per il RUP.</p> <p>Tale quota viene determinata di volta in volta con il provvedimento dirigenziale di liquidazione da assumere su proposta del RUP, tenuto conto della consistenza delle prestazioni effettivamente rese.</p>
(b)	<p>Se nell'ambito dell'Ufficio di direzione non è prevista la figura di direttore operativo, la relativa aliquota viene sommata a quelle del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione.</p> <p>In presenza di più direttori operativi, la quota spettante a ciascun componente viene di volta in volta stabilita con il provvedimento dirigenziale di affidamento dell'incarico, da adottare su proposta del RUP.</p>
(c)	<p>Se nell'ambito dell'Ufficio di direzione non è prevista la figura di ispettore di cantiere, la relativa aliquota viene ripartita nella misura del 50% in favore del direttore dei lavori e per il restante 50% in favore del coordinatore della sicurezza.</p>
(d)	<p>Se la prestazione non è necessaria, la relativa aliquota viene ripartita equamente fra le figure del direttore dei lavori (10), del direttore operativo (3) e dell'ispettore di cantiere (2).</p>
(e)	<p>La ripartizione fra il vario personale viene di volta in volta stabilita con il provvedimento dirigenziale di liquidazione, da adottare su proposta del RUP, sentito il dirigente responsabile e tenuto conto della consistenza delle prestazioni effettivamente rese nel corso della attività.</p>
(f)	<p>Nel caso di più soggetti distintamente preposti ai collaudi tecnici/statici e al collaudo tecnico-amministrativo generale, la quota spettante a ciascun soggetto viene di volta in volta stabilita con il provvedimento dirigenziale di affidamento dell'incarico, da adottare su proposta del RUP.</p> <p>L'aliquota prevista per il collaudatore si applica anche nel caso di rilascio di certificazione sostitutiva di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori o altro soggetto preposto.</p>



**Art. 8**  
**LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

1. La quota dell'incentivo per funzioni tecniche oggetto del presente regolamento, nella aliquota indicata per ciascuna fase o sotto-fase nelle tabelle 2 - 4, verrà liquidata con le seguenti scadenze:

*Tabella 6*

<b>Fasi / Sotto-fasi</b>	<b>Liquidazione</b>
<i>Fase di programmazione</i>	All'approvazione del progetto definitivo
<i>Fase di verifica</i>	All'approvazione del progetto esecutivo
<i>Fase di affidamento</i>	Alla stipula del contratto
<i>Fase di esecuzione</i>	Contestualmente agli stati di avanzamento, ivi compreso lo stato finale
<i>Fase di collaudo</i>	Alla approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione)

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente con provvedimento da adottare su proposta del Responsabile Unico del Procedimento in cui siano accertate le specifiche attività svolte, il rispetto dei tempi assegnati e le eventuali riduzioni adeguatamente motivate;

3. Per gli interventi la cui progettazione e/o realizzazione siano connotate da particolare semplicità procedurale, una o più fasi di liquidazione possono essere accorpate ove ciò sia conducente ad una evidente economia procedimentale.

**Art. 9**  
**RITARDI E PENALI**

1. In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati documentali o comunque nell'esecuzione delle varie prestazioni oggetto del presente regolamento, rispetto al termine assegnato con il/i provvedimento/i di incarico, ove tale ritardo non sia giustificato da comprovati motivi, il Dirigente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, applicherà una decurtazione del corrispettivo pari all'1% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 50% della quota corrispondente.

**Art. 10**  
**ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, che sono a carico dell'Ente e inserite nei quadri economici di ciascun progetto.

2. Son altresì a carico dell'Amministrazione tutte le spese per la fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle fasi, siano esse relative ai materiali di consumo che ai beni strumentali, la cui acquisizione sarà effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

**Art. 11**  
**ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

1. L'incentivo oggetto del presente regolamento, come sopra determinato, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali di Legge a carico del datore di lavoro, ed è comprensivo, altresì, dell'aliquota IRAP;

2. Sono altresì a totale carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati di svolgere l'attività di Responsabile del procedimento, e/o della condotta delle opere o di lavori pubblici e dei loro collaboratori.

### **CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 12**

#### **NORMA TRANSITORIA**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 che saranno erogati secondo la disciplina previgente e quindi in conformità al precedente Regolamento approvato con Deliberazione con i poteri della Giunta del Commissario Straordinario n. 127 del 30.11.2015.

#### **Art. 13**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di Legge dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa Deliberazione di approvazione.